

Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE

**PROVVEDIMENTO EMESSO A SEGUITO DELLO SCAMBIO DI
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA ART. 127 TER C.P.C. (Udienza
del 5/06/2025)**

Viene trattata la causa civile iscritta al n. 20054 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,

Il Giudice

Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa;

dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali;

pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli
- Sezione OTTAVA CIVILE -

nella persona del **Giudice Monocratico** dott.ssa Fiammetta all'esito dell'udienza di discussione del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. **281-sexies cod. proc. civ.**, la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero 20054/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto "**Responsabilità professionale**" e promossa

DA

ANTONIO (nato a |

e residente in |



(
 , C.F. |
 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Liguori e ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al Centro
 Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
 -RICORRENTE-

CONTRO

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI con sede in

- Partita IVA | - in persona del legale rapp.te p.t.,
 Direttore Generale dott. Anselmo , nato a - C. F.
 - elettivamente domiciliato in
 , presso lo , rappresentato e difeso
 dall'avv. Pasquale giusta deliberazione di affidamento incarico
 giudiziale, giusta procura alle liti su separato foglio;
 -RESISTENTE-

CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI:

ANNA (nata il . e domiciliata in
 , C.F.),
 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Liguori e ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al Centro
 Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce all'atto di intervento
 volontario.

Motivi della decisione

Antonio - con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. - ha convenuto in giudizio
 l'Istituto Ortopedico "Rizzoli" per accertare la responsabilità professionale
 medica dei sanitari che lo avevano avuto in cura a giugno 2018 e sentirlo
 condannare al risarcimento del danno patito.

A sostegno della domanda il ricorrente ha prospettato che:

- dal 13/6/2018 al 23/6/2018, si trovava ricoverato presso l'Istituto Ortopedico
 "Rizzoli" di Bologna per *"Artrite settica al ginocchio destro"*; lì veniva sottoposto
 - precisamente il 14/6/2018 - ad *"intervento chirurgico di bonifica chirurgica al
 ginocchio destro, rimozione spaziatore articolato e confezionamento di*



soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (e le questioni giuridiche trattate), riducendo la spesa per le consulenze tecniche di parte in complessivi euro 1500,00 (cfr. Cass.

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26729 del 15/10/2024 secondo cui

“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”) ed escludendo le spese non documentate e gli interessi, giusta dm 147/22 (valore come da decum, parametri medi, con esclusione della fase stragiudiziale in ragione della unitarietà e onnicomprensività del compenso professionale spettante all'avvocato) con **attribuzione a favore dell'avv. Vincenzo Liguori** che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Anche le spese di CTU come liquidate in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vanno poste in via definitiva a carico del resistente.

Vanno invece compensate le spese tra l'interveniente e il resistente, posto che la prima non ha svolto alcuna domanda e le sue difese non hanno avuto alcun peso processuale e sostanziale nella vicenda esaminata.

Infine, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 III comma c.p.c. nel rifiuto della proposta conciliativa da parte del resistente, avendo comunque espressamente articolato le ragioni tecnico giuridiche – seppur non condivise da questo Giudice in ordine all'art. 196 c.p.c. - a fondamento del frapposto rifiuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - Sezione OTTAVA CIVILE - in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

-CONDANNA l'Istituto Ortopedico Rizzoli al pagamento **in favore di Antonio**, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di **€ 192.796**, oltre **interessi** al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;

-DICHIA risolto il contratto tra Antonio e l'Istituto Ortopedico Rizzoli e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale



quantificato in € 150,00 oltre interessi come in parte motiva;

-CONDANNA l'Istituto Ortopedico Rizzoli al pagamento in favore di Antonio delle spese e competenze di lite anche del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in euro 2331,00 per spese ed euro 17.257,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo;

-PONE le spese di CTU, come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. ed in corso di causa, in via definitiva a carico del resistente Istituto Ortopedico Rizzoli. Così deciso in NAPOLI, all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 5.6.2025

Il Giudice

dott. Fiammetta

